BREVE CRITICA

DELLE

ANTICHE LEGISLAZIONI GENTILESCHE

E DIFESA

DELLA LEGISLAZIONE MOSAICA

TORINO, 1824
Presso Giacinto Marietti
Libraio in via di Po.

BREVE CRITICA

DELLE ANTICHE LEGISLAZIONI GENTILESCHE

E

DIFESA DELLA LEGISLAZIONE MOSAICA

DISSERTAZIONE

DI

D. GIUSEPPE BRUNATI DI SALÒ

PROFESSORE DI SACRA SCRITTURA NEL SEMINARIO DI BRESCIA

TORINO 1824.

Presso Giacinto Marietti librajo in via di Po.

« Qual altra naziona vi ha egli cotanto illustre, che abbia e
« cerimonie, e regole di giustizia, e tutta la legge, quale è
« quella, che io esporrò oggi d'innanzi agli occhi vostri »
Deut. IV. 8.

Al Chiarissimo Sig. Avvocato

JACOPO FILIPPO ALBERTI

È lunga pezza, che io bramo di poterle dare almeno un tenue segno della molta affezione, gratitudine e stima, che ben più della comunanza della patria a Lei strettamente mi lega. Ora però a soddisfare comechè sia il vivissimo mio desiderio, le offro, e intitolo questa dissertazione, nella quale ragiono di un argomento a lei famigliare, cioè dei difetti delle antiche legislazioni gentilesche, e di quelli attribuiti da qualche mal avvertito alla santa legislazione di Mosè. Ma, conciossiachè al di lei occhio in tale materia espertissimo questa mia operuccia abbia a riuscire difettosa di troppo

e poverissima, pregola a voler risguardare solamente all' animo, con che glie la invio. E se per questo non le tornerà al tutto dissagradevole, io me ne terrò contentissimo sopra modo. A tal uopo confidando nella larghezza e bontà sua, me le dichiaro di cuore

Di Salò a dì 18 settembre 1823.

Suo div.mo servitore e affez.mo amico
GIUSEPPE BRUNATI Prete.

DISSERTAZIONE

Celebri ne vanno, e famose assai legislazioni e per l' antichità loro, e pel senno con cui furono dettate, e per li popoli, che ne furono regolati: sono elleno però tutto oro, ovvero vi ha egli assai della scoria? eccovi, o studiosa adunanza *1, quello, che io vo' cercar brevemente. Vuolsi però da noi considerare, essere offizio di saggia, intera, e perfetta legislazione di prescrivere all' uomo que' doveri tutti, che, giusta ragione, ne possano legare efficacemente, e nel miglior modo le società. Perchè il padre, il figlio, lo sposo, la sposa, l' artigiano, l' agricoltore, il letterato, il militare, il sacerdote, il cittadino, il suddito, e il Principe dovranno vedere nella legge insiememente la loro regola, e la difesa dei loro naturali diritti, e nel codice della legislazione la voce medesima della natura, o a meglio dire del suo Autore; nulla perciò, che a quella legge veramente manchi, o si opponga, la quale, come parla in cuore agli uomini tutti d' ogni nazione, così da una fonte sola, dal supremo Fattore dell' uomo trae sua origine e lume. *Vedi Cicerone pro Milone* C. IV. e *de repub.* presso Lattanzio *Institut.* L. VIII. c. 8. Quindi sarà sempre non piccolo difetto di una legislazione, il prescrivere, e determinare tutti i doveri, che l' uomo risguardino rispetto

*1. Questa dissertazione fu recitata nella scuola di sacra *Scrittura* del Seminario di Brescia, che ivi ha qualche forma di Accademia, e di cui il Professore è il Direttore, o Presidente.

a se, e alla società: lo stabilire eziandio i mutui offizi di una con un'altra nazione; e il mettere poi in non cale i doveri, che la gratitudine e la sommissione risguardino al comun Facitore e Padre, ossia un culto, che alla natura dell' uomo si confaccia, e di Dio, il porre dissi in non cale, o non dettare a un popolo una Religione, che in Dio ci mostri gli esempli e la legge delle vere virtù, e in esso eziandio Colui, che giusta sua infinita giustizia sta a censore delle umane azioni tutte, e a premiatore della virtù, e a gastigatore del vizio: una Religione in fine, che sia dell' uomo, e della società l' onore, il sostegno, e la vita. V. Warburton *Unione della Religione* e *della politica*. Perciò a torto pei suoi tempi Platone (Epinomio) ammonisce un legislatore, di non mettere mai mano nella Religione per timore, che non gli avvegna di sostituirne una meno certa: conciossiachè, se ciò saria ben detto a chi volesse riformare la Religione Cristiana, la quale considerata in se stessa, e ne' suoi fondamenti, e'mezzi, per cui si stabilì, appare senza più l'unica Religione confacente e a Dio, e all'uomo, riesce però falso per la Religione dei tempi di Platone, ne' quali un saggio e prode legislatore non dovea per nessun modo temere di fallire la verità, o di disonorare l' umana natura, o di offendere la divina, sostituendo alla idolatria il monoteismo, e alla prostituzione e al vizio incensato sopra gli altari il pudore negletto, e la virtù.

Su questa bilancia adunque pesate un pò se vi aggrada, valorosi accademici, le legislazioni dei popoli, e delle nazioni, che ebbero nome dianzi alla venuta di Gesù Cristo, e mettetele poi a fronte della legisla-

zione di un popolo, il quale era segregato quasi a dire dal resto del mondo, dato solamente alla coltura de' pochi suoi campi, e delle sue greggie, ovvero oppresso da' possenti, fra cui, o a cui vicino vivea; di un popolo, che non fu mai pur mentovato dai saggi della Grecia, e del Lazio per filosofo, o per letterato; colla legislazione, vuò dire, data da Mosè al popolo Ebreo in un tempo, in cui tuttavia vagivano in culla fra i popoli più rinomati le scienze e le lettere, nè erasi ancora udito il nome di legislazione (Giuseppe *Cont. Apion*. L. II. §. 15): e vedrete, come ciò malgrado questa vada immune affatto dai difetti delle altre legislazioni, e tutte insiememente eziandio ne contenga le perfezioni, e le virtù; e però sarà forza crederla, anche per questo lato, scritta dal dito di Dio, o fiato della sua bocca.

A tal uopo verrovvi accennando fuggevolmente, per primo alcuni de' maschi difetti, che nostro malgrado siamo stretti a vedere nelle altre antiche legislazioni; e poscia adopreromni in difendere quella di Mosè da alcuni sommi difetti, o colpe, che le si attribuiscono da certuni a torto: lascierò poi al vostro attento studio, il risguardare agli altissimi pregi, di cui ella va adorna come legge e militare, e civile, e criminale, e sanitaria, e religiosa; opera essendo questa di ben più lungo tempo, di quello io mi sia fisso a queste considerazioni. Qual tempo in fatto non chiederebbe perciò il solo decalogo, il quale, giusta il dire del Filangieri (Scienza della legis. T. I. C. IV, a car. 87. Venez. 1782), « contiene in pochi precetti quello, che appena cento codici di morale potriano racchiudere? i doveri dell' » uomo verso Dio, soggiugne il Filangieri, verso se

» stesso, e verso gli altri uomini ivi sono splendida-
» mente definiti: il culto esterno, ed interno, che ivi
» si prescrive, è tutto pieno di purezza, e di pietà. Ivi
» la superstizione, e l' idolatria sono ugualmente pro-
» scritte. La pace privata delle famiglie, l' onestà con-
» jugale, e la pubblica tranquillità ne sono, come le
» conseguenze. Chi non vede, dice in fine il Filangieri,
» di quanto utile può essere alla legislazione un mo-
» dello così perfetto? » Non altrimenti il Goguet (Orig.
delle leggi, arti ecc. T. III. P. II c. 2) dice, che
» i soli precetti del Decalogo racchiudono più sublimi
» verità e massime essenzialmente atte a produrre la
» felicità degli uomini, che non ne possano sommini-
» strare tutti gli scritti della profana antichità. » Che
più ? chiederebbono un ampio trattato, come ben vi
sapete, questi due soli comandamenti; *Amerai Dio di
tutto il tuo cuore, di tutta la tua anima, di tutta la
tua mente, di tutte le tue forze* (Deut. VI. 5.). *Ame-
rai il tuo prossimo come te stesso : io sono il Signore*
(Lev. XIX 18). Conciossiachè Gesù Cristo (Matt. XXII.
40.) affermò, che *da questi due comandamenti pende
tutta la legge e i profeti*: e il grande Agostino (ad
Volusian. Epist. XXXVII c. V. n. 17.) scriveva di
tal modo: *Quae disputationes, quae literae quorumli-
bet philosophorum : quae leges quarumlibet civitatum,
duobus praeceptis, ex quibus Christus dicit totam legem
Prophetasque pendere, ullo modo sint comparandae ?
diliges, etc. Hic physica, quoniam omnes omnium na-
turarum causae in Deo creatore sunt. Hic ethica, quo-
niam vita bona, et honesta non aliunde formatur, quam
cum ea, quae diligenda sunt, quemadmodum diligenda*

sunt, diliguntur: hoc est Deus et proximus. Hic logica, quoniam veritas lumenque animae rationalis, nonnisi Deus est. Hic etiam laudabilis reip: salus: neque enim conditur, et custoditur optime civitas, nisi fundamento et vinculo fidei, firmaeque concordiae, cum bonum commune diligitur, quod summum ac verissimum Deus est, atque in illo invicem sincerissime se diligunt homines, quum propter illum se diligunt, cui, quo animo diligant, occultare non possunt » Se tanto si avrebbe a dire delle sole due tavole del Decalogo, anzi de' due soli precetti però fondamentali, quanto tempo non ci dovremmo mettere nel disaminare, e pesare i pregi infiniti di tutto il resto della mosaica legislazione, la quale dal sig. Bouchaud (Commentaire sur la loi des douze tables T. I. Discours prelim. p. 17 sect. 17 p. 101 e 103. Paris 1803 in 4.) è detta, *la meilleure constitution, les lois les plus parfaites, et un modèle de législation le plus parfait?* « Quanto più si meditano le leggi di » Mosè, fa avvertire il Goguet (l. cit.), tanto più di » lume e di sapienza in esse scorgesi: carattere infal- » libile di divinità, il quale manca a tutte le opere de- » gli uomini, nelle quali, quando si vogliono profon- » damente esaminare, si trovano sempre grandissimi » difetti. Oltre a ciò le leggi di Mosè solamente hanno » il vantaggio inestimabile di non essere state soggette » ad alcuna delle rivoluzioni comuni a tutte le umane « leggi, le quali è stato mestieri correggere spesse volte » o mutando, o aggiungendo, o levando qualche cosa. » Alle leggi di Mosè per l'opposto non è stato mai ag- » giunto, nè levato nulla, nè fatto mutazione alcuna: » esempio unico e tanto più considerabile, quanto » che esse sussistono nella loro integrità da più di 3000

» anni in quà. Se non fosse Mosè stato Ministro di Dio,
» non avrebbe potuto, per quanto ingegno si voglia in
» lui supporre, dalla sua propria testa cavar leggi,
» che ricevettero tutta la loro perfezione nel tempo
» stesso, che nacquero. Leggi, che provvedono a tutto ciò,
» che può accadere nel corso dei secoli, senza che sia
« stato necessario farvi alcun cangiamento, nè tampoco
» alcuna modificazione; questo è quello, che non ha
» mai fatto alcun legislatore, e che Mosè stesso non
» avrebbe potuto fare, se avesse scritto solamente come
» uomo, nè fosse stato dal supremo Essere inspi-
» rato. Vedi Jaquelot *dissert. III. sull' esist. di Dio*
» c. 4, 7. 8. 9, *e trattato della verità, e della inspi-*
» *raz. de' lib. sac. T. I. c.* 8. » Sicchè tale essendo il
prezzo inestimabile di tutto insieme il corpo delle leggi
mosaiche, voi vi avvedete, qual ozio e qual lena non
si richiederebbe, la disamina, e la lode delle singole par-
zialmente ne' loro vari rispetti (V. Giuseppe Ebreo *Cont
Apion*. L. II. §. 15-31.) Oltrechè opera sarebbe questa
da qualche valoroso Michaelis *1; nè pure in vero af-
fatto necessaria per voi, che avendo ne' passati mesi
adoperato meco di procacciarvene l' intendimento, e la
scienza, già sapete di per voi in vostro pensiero scor-
rerle, raffrontarle, e pesarle. Orsù dunque vegnendone
senza più all' assunto nostro, spigniamo, o carissimi, lo
sguardo ai lidi più rimoti, che parvero a certuni il ri-

*1 Notissima è del Michaelis l' opera sul *Gius mosaico*. Nelle di lui considerazioni però assai vi ha d' ingannevole, come in ogni altra opera di costui, che fu *agitato da ogni vento di dottrina*.

fugio delle buone scienze, e della buona morale, alle più rimote contrade vuo' dire dell' Asia; e poi verremo passando di popolo a popolo, a soffermarlo colà alla grande Roma, non trascurando in fine di dare eziandio un' occhiata a' regolamenti per una repubblica, suggeriti da Platone e Aristotele.

Risguardando adunque agli Indiani, chi non saprà, o non vorrà conoscere per sommo difetto, checchè ne dica il Robertson, una legge, ed un uso, che tra loro (Zola *lezioni di storia delle leggi, e de' costumi de' popoli* T. I. C. III a cart. 143-153) prescrive inalterabilmente la divisione, e la successione degli ufficii nelle varie famiglie, e il sommo avvilimento, a cui è dannata, tuttochè forse per delitto dei padri, la tribù dei Parias, mentre la natura nel distribuire i talenti, le facoltà, e ogni suo dono, non ha risguardo a genealogie? chi potrà benedire una legge od un uso, che voglia (Zola, *ivi* a car. 173-174) seppellite vive coi mariti le mogli, ovvero (Codice dei Gentoux recato in Francese c. XX. a car. 287) con essi bruciate, o eternamente lontane da ogni altro matrimonio? chi non abborrirà, o non avrà almeno per inetta una legislazione, la quale non sa divietare ad una delle *Tribù detta Taxili* l'esporre, come narra Strabone (Zola a car. 176.), ahi santo pudor conculcato! ignude le figlie, onde s' abbian marito; che tollera fra diversi Indiani il turpe costume d' imprestar le mogli ai propri vicini (stor. univ. degli Ingl. T. XX p. 413 Venezia), e lascia ad alcuno di quegli Indiani confinanti col monte Caucaso, come narra Erodoto (L. I §. 203; Zola *ivi*), usare senza vel. di onestà delle mogli in sulle pubbliche vie? chi non terrà per

ridicolo non men, che dannoso, il divieto (Bergier, *Dizionar.* art. *Indie Indiani)* delle uccisioni degli animali eziandio più nocivi, tuttochè fondato sia sulla credenza della metemsicosi ? Ognuno poi vede, come dovesse tornar rovinoso alla buona morale, ossia al suo eseguimento, il Panteismo, che sembra favorito ne' libri Bramanici (Bergier *ivi*); non altramenti l' insegnare, che l'acqua del Gange monda da tutti i delitti, che l' uomo è certo di sua salvezza, se muore tenendo in mano la coda di una vacca, e altre siffatte cose (Du Clot *Bibbia difesa.* T. I p. 225. Brescia per Foresti); non era al certo un favoreggiare la costumatezza. Fra le sentenze del Bramino Batroverri (Abramo Roger *Porta aperta)* leggesi ancora questa assai degna di osservazione. « Il Principe debbe imitar le cortigiane, e simular molte cose; ora dee parlare il vero coi buoni, » ora mentire coi cattivi; ora essere umano, ora sde- » gnato; talvolta studiare le buone opere, talvolta an- » cora le malvagie; quando saccheggiar le ricchezze, » quando delapidarle. » Così dunque, soggiunge il Zola (T. 1 a car. 177.), presso gli Indiani trovansi i vestigi del Machiavellismo più antico del Machiavello. Chi però sa dire per suo severo esame del libro *del Principe* del Machiavelli: guai al servo, alla famiglia, al popolo, che avesse a signore, a padre, o a Re un Machiavello (V. Montesquieu L. XXIX. c. 19. Filangieri, *scienza della legist.* Introd. a car. 7. 8; l' Antimachiavel ou examen du Prince de Machiavel, Geneve 1759; Benedetto Del Bene *Dissertaz.* apposita), sa eziandio piagnere la malaugurata condizione degli Indiani, che si beveano sì fatta morale da' loro saggi e sacerdoti.

Ma lasciamo gli Indiani. I Chinesi chiamano a se le nostre considerazioni. Cara memoria di un popolo, che ha messo in luce un Confucio! venerabile il Codice raccolto, e messo fuori (Pastoret, *Zoroastre*, *Confucius et Mahomet* p. 146) dal più saggio de' legislatori gentileschi de' suoi tempi, e direi quasi eziandio dei tempi dopo! tuttavia si terrà sempre per debole, e manchevole una legislazione e una morale, la quale non abbia, come ne' libri di Confucio, a fondamento una chiara, e certa idea di Dio (Pastoret, *ivi* p. 118 e segg.), e non tegna per vera la spiritualità, e l'immortalità dell' anima, e l' eternità delle pene della vita avvenire (Pastoret a car. 124-127). Nè si potrà non disprezzare una legislazione, ed un popolo, che (Duhalde T. 3. p. 128; Pastoret p. 418; e Zola T. I. 205.) lascia, che i padri vendano in dura schiavitù i figliuoli per gastigarli senza farli migliori; che permette, che inappellabilmente li accusino, e fa che quasi oracoli siano ascoltati (Zola a car. 211), quasi l'ira, la vendetta, e il torto fosse mai sempre dei figli; che pel contrario divieta a' magistrati di ascoltare le accuse dei figli contro dei padri, se la loro petizione non è soscritta dall'avolo (Pastoret p. 167); che ravvolge (Montesquieu, *Spirito delle leggi* L. VI. c. XX) tutta la famiglia del colpevole nel gastigo, di lui, benchè non abbia partecipato del suo delitto; mentre dovrebbe più presto venire lodata e premiata (Platone delle leggi L. IX. Filone, p. 857, e Giuseppe Ebreo L. IV. c. VIII n. 39.) per non avere seguito suoi mali esempli; che barbaramente pone un gastigo, che va fuori del dritto e del fine, vuo' dire disformare la natura

in quelle parti, cui il pudore ci divieta di nominare (Pastoret. p 172); di smozzare i piedi e le gambe fino a ginocchi (Pastoret, *ivi.*); che punisce di morte (Zola a car. 216.) un astronomo, ch' abbia mal calcolato un ecclissi; e permette il ripudio delle mogli (Pastoret p. 162; Zola a car. 206-207, Dulalde T. II p. 369; Amiot, *Vita di Confucio* p. 282 e seg.) per un difetto, che è, direbbe taluno, più presto natura che vizio, vuo' dire per cicaleggio; e che infine tiene in luogo di peccato, non altramenti che pensavano gli Indiani, l' uccidere qualche animale (Confucius, sive scientia sinensis p. XXX-XXXI. Paris 1687). Così è, o studiosi Accademici, della legislazione di Confucio, e degli usi di un popolo, che sì ab antico ne segue, e ne venera la dottrina.

Or vegnendone col nostro viaggio retrogrado agli Assirii ed ai Babilonesi, nomi sì illustri nella storia delle antiche nazioni, basterà notare presso di loro, come n'andassero (sostenga un tal racconto la vostra modestia), come n' andassero, dissi, tutte le fanciulle a prostituirsi una volta nel pubblico tempio di Melitta (Erodoto L. I c. 196; Eliano IV. I; Strabone XVI.) pria di trovarsi marito, o a meglio dire compratore. Guai ad una nazione fatta molle sì turpemente, e sostenuta da simili costumi! Aggiugnerò tuttavia, che presso gli Assirii per legge (Zola T. II a car. 12-13:) ogni uomo dovea aver moglie, quasi bastasse il mettere al mondo dei figli, per aver soddisfatto all' uffizio di padri; e che, se diam fede ad Ammiano Marcellino (L. XIV) egli no furono autori dell' infame costume dello sformare la natura umana, onde i signori non abbiano a

temere l'infedeltà de' servi riguardo alle proprie mogli.

Neppure i Medi, a procedere colle nostre ricerche, denno andare immuni da critica, se prescriveano, come narra il Zola (T. II. a car. 14.), di prendere fino a sette mogli; se strignevano i contratti collo spargimento del proprio sangue (Zola, *ivi*), e se gittavano, come riferisce Bardesane (Zola T. II a car. 15.), ai cani a divorare i corpi dei loro amici, e de' parenti, allorchè erano vicini a spirare. Assai meno poi potrà essere da noi rispettata la memoria de' Re dei Medi, non che degli Assirii e di tutti gli altri Asiatici, se viveano più che gli Dei di Epicuro, divisi dagli uomini, e la ricordanza de' Re dei Persiani, se si feano adorare quasi celesti, e comandavano di presentare a chi entrava in Babilonia, come narra Filostrato, una propria statua d'oro, onde ne fosse adorata.

Ma abbassiamo lo sguardo dall'alto Trono di così eccelsi Monarchi, e rivolgiamolo al popolo. Frattanto chi ben sappia, come il marito debba aver per un certo lato a suo pari la moglie, e per un'altro ad inferiore, non potrà tollerare permesso il matrimonio di un Persiano colla sorella, colla figliuola, ed eziandio colla madre di lui (Filone delle *leggi speciali* ecc. p. 778; Diogene Laerzio, *Proem.* p. 6, Grozio *De jure belli et pacis* L. II. C. V. §. 12 e le note; e Zola a car. 32); e che le famiglie intere sieno fra Persiani, come viddimo avvenire tra Chinesi, avvolte nel gastigo di uno scellerato suo membro, come narrano Curzio, e Marcellino. Nè Zoroastro pure, che è de' Persiani il portento, andrà all'uopo scevero dalla nostra riprovazione. Che se egli non si merita forse l'accusa di aver permesso il ma-

trimonio del figlio colla madre, come vorrebbe l' Hyde (L. XXXIV. p. 413); conciossiachè di tal permissione non si ha vestigio, come avverte il Pastoret nel Zend-Avesta, tuttavia abbastanza ha di che essere biasimato. Perocchè egli dà ai padri il diritto di sposare le figlie (Zola a car. 44 45, e Pastoret a car. 56) avanti che siano giunte all' età del senno, e di privarle dell' eredità, caso, che di questo tempo non assentissero al vincolo stretto dai padri; vuole gastigata una figlia, che giugne all' età di diciotto anni senza marito (Pastoret p. 53.), e danna (Pastoret *ivi*) a luogo di tormenti sino alla risurrezion generale colei, che si muoia vergine; tollera, quasi il poeta Epicureo del Lazio, che il Re (Zola car. 56.) si ubbriachi una volta l' anno; fa valere la seminazione (Zola, a car. 60) per mille preghiere, e promette (Pastoret p. 79.) il Cielo, e il compimento di tutti i loro desiderii a quelli, che avranno cura delle greggie, e forniranno loro buoni pascoli; nella festa detta *Sacea* somigliante ai saturnali, fa giustiziare (Pastoret p. 44.) un reo, dopo averne fatto un re da scena, ed avergli lasciato libero il dissoluto commercio colle concubine del vero Re: e in fine ad espiare il delitto di uno de' suoi discepoli, gli dà a pena, non solamente per noi strania, come la chiama il Pastoret p. 82: ma alcuna cosa più; gli dà, dissi, a pena in isposa una vergine fanciulla. Oltrecchè io temo assaissimo, che se Zoroastro ci ha di buono assai ne' suoi libri di legge, e di morale, sia ciò merito delle sante dottrine de' Giudei da lui agevolmente apprese dalla conversazione con alcuno di loro, p. e. di Daniele, e di Ezechiele, a' tempi de' quali vivea. Di fatto i suoi riti, e precetti

nel più null' altro paiono, che i legali de' giudei adulterati. Vedi *Foucher Mémoire sur la religion des anciens Perses* tra le *Mémoires de l' Académie des belles lettres* T. XXVII. Zola T. II. a car. 37-72; Guenée, *Lettres des quelques* juifs etc. T. II p. 111-117. Lyon 1819, ecc.

Volgiamo lo sguardo ad un popolo, da cui parve a certuni essere venuta al mondo la scienza, voglio dire agli Egiziani; e all' uopo si avverta per noi, se era secondo il buon senno la legge (Zola p. 82) delle professioni ereditarie, cui viddimo eziandio tra gli Indiani, od il proteggere i ladri (Zola a car. 88.) col lasciar loro, se scoprivansi di per se, la quarta parte del rubamento, o il permettere il matrimonio de' fratelli colle sorelle, e il porne ad esempio eziandio gli Dei Iside e Osiride (Diodoro L. I p. 22; Montesquieu L. XXVI c. 14), o il praticare in Bubastide (Zola a car. 95) gl' infami riti di Bacco, e Diana descrittici da Erodoto, e da Diodoro, o in fine l' averci un codice penale sì terribile per l' umanità (Zola a car. 89), che Sabacone, il quale è tenuto per l'Aurelio d'Egitto, non ne seppe tollerar l' uso.

Risguardo ai difetti delle leggi de' Cartaginesi, rimanendoci appena qualche cenno di alcuna di esse presso Erodoto, Diodoro di Sicilia, Plutarco, e Giustino, mi è dato far osservare solamente l' ignominioso uso delle umane vittime bruciate ogni anno (Rollin *Stor. Ant.* L. II. P. I. T. I. a car. 183-184 Venezia 1819) in onore, e placazione a Saturno *1.

*1 Giusta Porfirio *Dell' astinenza* L. II. presso Eusebio *Preparaz. Evang.* L. IV. « A Rodi sacrificavasi un uomo a Sa-

Vegnendone poi alla legislazione di colui, che da' poeti per la sua ferrea severità, e fermezza è posto nella entrata della dolente città ad esaminare le colpe, e *a giudicare, e mandare, secondoché avvinghia* (Dante, Inferno V. 2), vegnendo dissi alla legislazione da Minosse data ai Cretesi; sappiasi che (Polibio VI. 46) nissun lucro per essa era turpe; che ella aveasi (Platone, *delle leggi* L. II. Zola a car. 173) ad unica meta la guerra; e che andò pure disonorata (Zola a car. 176-177) dalla approvazione di una passione disapprovata dalla natura, e dalla permissione di eccessi, de' quali non parla mai senza fremere la verecondia; vuo' dire dello snaturato amor vicendevole tra fanciulli, il

« turno il dì 6 luglio; a Salamina se ne scannava uno il mese « di marzo in onore di Agraulo: in Egitto se ne immola- « vano tre in un sol dì a Giunone, costume che durò « fino ai tempi di Amasi: a Chio, ed a Tenedo se ne sbra- « nava uno ad onore di Bacco, ed altrettanto facevasi in « Isparta per Apollo; gli abitanti di Laodicea in Siria sa- « grificavano ciascun anno una vergine a Pallade; quelli di « Duma in Arabia sotterravano ogni anno un fanciullo vivo « sotto l'altare del loro idolo. E chi non sa, soggiunge Por- « firio, come oggidì ancora in Roma si sagrifica un uomo « nelle ferie di Giove Latino, e che gli Arcadi nei loro lu- « percali, ed i Cartaginesi in certi giorni determinati dell' « anno bagnano gli altari del sangue dei loro concittadini, « e dei loro prossimi parenti. ?» Vedi anche Plutarco *di Iside e Osiride*; Dionigi d'Alicarnasso L. I. Macrobio *dei saturnali* C. IV. e XI; Plinio L. III. c. 2. Diodoro di Sicilia L. XX, e Clemente Alessandrino *Esortaz. alle genti.* Così si scorge, come il vizio della inumanità religiosa, da noi rimproverato solamente a' Cartaginesi, fosse comune a tutti i popoli eziandio i più ingentiliti.

quale, che che sia stato ne' suoi principii, andò sempre a finire in una tale turpitudine e violenza, quale dal Greco scrittore Eforo ci viene descritta.

De' Spartani, che da Licurgo ebbero loro leggi, così vien lamentando Cicerone (De repub. L. IV c. 4): « Lacedemonii ipsi, *egli dice*, cum omnia concedunt » in amore juvenum, praeter stuprum, tenui sane muro » dissepiunt id, quod excipiunt: complexus enim, concu- » bitusque permittunt: pallas inter pecus.» Oltre ciò, narra Plutarco *vita di Licurgo* che « que' tra fanciulli appo gli » Spartani, che erano più insigni e distinti, aveano, » (*vedete snaturamento* !) i loro amadori, che prati- » cavano sempre con essi, e così le fanciulle aveano » ad amatrici delle matrone. E se a vecchio marito di don- » na giovane fosse stato caro, ed accetto alcun bello, e prode » garzone, eragli lecito (oh santo onore del talamo ne- » gletto !) condurlo a lei, e tener poi come suo il » parto che prodotto ella avesse dall' essere stata gra- » vida di quel seme generoso. Così pure era lecito a » valent' uomo, che preso fosse da affetto per alcuna » donna saggia, e modesta, e feconda di bella prole, il » persuadere colui, che l'aveva in isposa, a concedergli di » usare con esso lei, onde produrre, ed ingenerare » in quel fruttifero campo figliuoli buoni e valorosi, » che de' buoni e valorosi fossero consanguinei e fra- » telli » Ad altissimo vitupero poi della sfrenata libidine di quella fiera Repubblica starà ancora mai sempre la memoria de' pubblici ludi, non solamente di fanciulli nudi, ma eziandio di fanciulle pure ignude, che che osi dirne a scusa Plutarco (Vita di Licurgo); e disonore sarà eziandio sempre della umanità non men,

che di Sparta (Platone *delle leggi* L. X ; Aristotile *delle Repub.* L. VIII. c. 14; Plutarco *Vita di Lic.*), come osservammo de' Cretesi, una educazione, ch' ella dava da belve, atta a formare solamente de' robusti uomini, e de' soldati. *Omnino illud honestum*, dicea Tullio, *quod ex animo excelso magnificoque quaerimus, animi efficitur, non corporis viribus.* Il rovinoso principio, che dirigeva l' educazione, facea eziandio, che quelli tra fanciulli, che nasceano sformati della persona, venissero gittati dal monte Taigetto. Legga poi, chi lo può senza inorridire, i barbari trattamenti continui degli Spartani verso Iloti. Vedi *Mémoire* de M. Caperonnier T. XXIII. delle *Mémoires de l'Académie des belles lettres.*

Delle prescrizioni poste da Dracone agli Ateniesi basterà dire, ch' elle erano di una severità senza esempio, volendo punita colla morte la maggior parte dei delitti ; sicche Demade disse, che Dracone avea scritte le sue leggi, non già coll' inchiostro, ma col sangue (Plutarco *Vita di Solone*, e Aristotile *Politic.* L. 2 c. 10 e *della Retor.* L. III. c. 23.)

A dire poi delle leggi date agli Ateniesi medesimi da colui, che tra saggi della Grecia va sì onorato, cioè da Solone ; (tacendo, ch' elle sentano alcun che delle Giudaiche, come vuole l' Huet *Dem. Ev. Prop. IV. de libris Mosis c. XI.* §. 3.): chi non le vedrà deboli, inferme, e manchevoli, mentre tacciono sui vizi abominevoli del culto, e sulla corruzione del vincolo possente della società, che è l' amore ? « Inconveniente poi e ri» dicola sembra, dice lo stesso Plutarco *Vita di So» lone*, quella sua legge, che permette a donna eredi» taria, quando quegli, che ne è legittimamente consorte,

» impotente sia di usare con lei, l' unirsi con uno di
» quelli, che gli siano più prossimi. » « Piena pure sem-
» bra, egli dice, di stravaganza cotesta legge: Solone
» concedette, che esser potesse ucciso l'adultero da chi
» l' avesse colto sul fatto, e a chi rapita avesse, e sfor-
» zata una donna libera, altra pena non prescrisse, che
» di dover pagar cento dramme, e di doverne pagare
» solo venti a chi l' avesse prostituita, eccettuandone
» tutte quelle, che faceano di se stesse pubblico mer-
» cato. » Per quanto caro ci fosse di danaro in Atene,
era tuttavia troppo piccola pena al detto peccato la fissa
multa *1. S. Agostino (De Civit. L. III. c. 16) a di-
notarci come difettosa fosse la legislazione di Solone,
dopo aver detto che, come narra Livio L. III. c. 13
14. « Romani ab Atheniensibus mutuati sunt leges
» Solonis, *soggiugne*: tamen, non ut acceperunt tenue-
» runt, sed meliores, et emendatiores facere conati sunt. »
È vero, che come narra Plutarco (Vita di Solone),
interrogato Solone, se ottime fossero le leggi da lui scritte
per gli Ateniesi, *ottime*, rispose, *tra tutte quelle, che
accetterebbero.* » Ma tale scusa parrà a' buoni giudici
insufficiente a giustificare per intero la sua legislazione.

---

*1 Solone oltreeciò derubò in certa goisa gli uni per arric-
chire gli altri: mentre per una legge esprssa rimise parte
dei debiti con violamento manifesto della proprietà. Avendo
poi stabilito i 400 giudici del Pritaneo, e data tuttavia al
popolo la suprema autorità di diffinire; Anacarsi disse a buon
diritto: « io sono sorpreso in veggendo, che a' saggi si lasci
» solamente la deliberazione, e che si riservi la decisione
« agli stolti » S. Agostino (De Civit. L. III. c. 16) a dino-
tarci ecc.

Ma vegnamo a dire da ultimo delle leggi delle dodeci tavole, cui certuni degli antichi, come ho detto poco fa, vollero, non però con ogni buon fondamento di verità (Vedi l' opera *de repub.* di Cicerone messa fuori dal Mai. L. II. c. XXXVI. p. 201-202 Romae 1822, e le note a questo luogo), attinte dalle leggi di Solone, e di altri Greci legislatori da esperti uomini perciò appositamente spediti in Grecia. Basteranno all' uopo alcuni pochi loro maschi difetti per muovere a sdegno l' umanità. Ad altissima lode di esse scriva pure il gran Tullio (De orat. L. I. C. 42) di questa guisa. » Fremant omnes licet, dicam quod sentio: bibliothecas mehercule omnium philosophorum unus mihi videtur duodecim tabularum libellus, si quis legum fontes et capita viderit, et auctoritatis pondere et utilitatis ubertate superare . . . . Quantum praestiterint nostri majores prudentia caeteris gentibus, tum facile intelligetis, si enim illorum Lycurgo, et Dracone et Solone, nostras leges conferre volueritis. Incredibile est enim quam sit omne jus civile, praeter hoc nostrum, inconditum, ac pene ridiculum. » Scriva pure, dissi, di tal modo Tullio a lode delle XII tavole, farà tuttavia sempre abbrividire l' ultima legge della III. tavola, se ella vogliasi intendere, come la intesero il giureconsulto Cecilio presso Aulo Gellio (Noet. Attic. L. XX. C. I) Quintiliano (Instit. L. 13 e. 6), e Tertulliano (Apologet. adv. Gent. C. IV), ed assai recenti giurisperiti dopo essi, tra quali il Filangieri (scienza della legislaz. T. I a car. 91. Venezia 1782.). Così ha la legge: « Postea de capite addieti poenas sumito, aut si volet ultra Tiberim peregre venundato. Ast si pluribus

addictus sit, tertiis nundinis partes se cauto: si plus minusve secuerunt, sine fraude esto. ». *V. Bouchaud.* (Disc. prelim. sur la lois de douze tables p. 173 Paris 1802)
*1. Non altramenti atroce, e snaturata è la prima legge della IV. tavola, e sorella di una, che viddimo in uso fra gli Spartani, la quale così prescrive: *pater. insignem ad deformitatem puerum cito necato*, e la seconda ancora della stessa IV. tavola, la quale dà a' padri sì alto e dannevole dritto. *Patri*, ella dice, *in filium jus vitae necisque potestas esto.*

A chiusa di coteste nostre considerazioni sulle principali delle antiche legislazioni gentilesche, or verremo come abbiamo stabilito a principio, disaminando brevissimamente, se i sommi filosofi Platone e Aristotile s' abbiano pei politici regolamenti diritto a intera lode. Sappiasi adunque, che la Repubblica delineata dalla mente del primo di questi due, che tra Greci filosofi s' ebbe a diritto il nome di *divino*, va ella medesima brutta di alcune macchie. Chi in fatto potrà approvare tali regolamenti, per cui (Platone *della repub:* L. III. e V.) sarà una parte innocente del culto pubblico l' intemperanza e gli eccessi praticati in onore di Bacco; e verrà liberato dalle leggi del pudore il sesso, del quale esso è il primo ornamento; è tolto il bene della union conjugale colla comunione delle donne, e proposto agli

---

*1 Ad addolcire la legge il dotto e giudizioso Bonchaud Discep. Prelim. p. 172-182 ed altri assai da lui citati nella nota alla facciata 176, spiegano la voce *caput* per *capitale*, o meglio per *libertà*, e'l verbo *seco* per *vendere all' incanto.*

eroi il favore delle cortigiane in prezzo dei loro servigi . . . , e 'l furto e 'l latrocinio giustificato, e dannato a morte lo schiavo, che si difende da un padrone assassino ; e permesso al guerriero l' intero sterminio dell' inimico ; e condannati a perire i bambini nati dal brutale commercio d' uomini e donne giunti al nuno lustro ? vide il medesimo sommo discepolo di Platone Aristotile il rovinoso, e il dannevole di alcuni di tali principii (Politici L. II. c. IV.). Egli tuttavia in dettando leggi di politica non seppe guardarsi da altri vizi pari a quelli, in cui era caduto il maestro. Alla voce di Aristotile, dice Barruel (Elviennesi T. IV. Lettera LXIV. art. III. a car. 107. Venezia 1801.), non vi avrà più legge di ugnaglianza e di fratellanza. » L'uomo » libero avrà ricevuta dalla stessa natura quelle catene, » delle quali egli carica quello che priva di libertà ; e » lo schiavo sarà essenzialmente destinato a gemere sotto » il giogo. Presso questi stessi savii (Platone e Ari» stotile), come presso Diogene, Solone, e Teodoro, » il sacro diritto di proprietà, questo santo diritto, sul » quale riposano i fondamenti della società, non sarà » più, che un diritto stabilito dalla forza, ed ogni al» tro egualmente che io potrà senza ingiustizia seminare, » ove io ho preparato il terreno, mietere, ove ho se» minato, raccogliere, ove io ho piantato. Il mestiere de» gli assassini, e dei ladri non sarà più, che una pro» fessione, come qualunque altra dei cittadini one» sti ».

Ma non più. Ora vuolsi vedere il rovescio della medaglia, disaminare cioè i principali de' vantati vizi della legislazione di Mosè, la durezza cioè del modo di usare

dei vinti, la schiavitù, la vendita de' figli, la loro dedicazione al tempio con voto fatto da' padri, il Levirato, l' uccisione dell' omicida involontario tollerata, se avvegna fuori delle città di rifuggio, l' intolleranza religiosa, la negligenza del commercio, l' usura cogli stranieri, la poligamia e il divorzio. Utili spero vi torneranno, o valorosi Accademici, le vegnenti considerazioni apologetiche, e perchè ottima cosa è il richiamarci tuttavia al pensiero lo scioglimento delle maggiori difficoltà vedute in una tale materia, e perchè agevolmente ci verrà fatto di vedere qualche novello argomento in pro della causa nostra.

Vegnendone dunque all' uopo, si avverta bene, che gli Israeliti ripieni la mente, e il cuore dei vizi, e degli effeminati riti di Egitto, e destinati a vivere in una terra sozza ancora delle più maturate reità, e cinta d' ogni lato da popoli, cui ogni vizio era costume, legge, e religione eziandio, assai troppo a stento sariansi fatti osservatori di una legge in tutto, e per tutto perfetta, e severa, mentre li veggiamo nel deserto duri di cervice ed incirconcisi di cuore, ricredere, e ribellarsi alla voce del loro capitano Mosè, e cadere turpemente in abominevoli enormità, e nelle più brutali idolatrie, tuttochè fossero portati quasi sull' ali della protezione di Dio. Perchè fu saggio, e prudente consiglio il tollerare in sì fatto popolo inclinazioni, e costumi eziandio men che conformi al retto, adoperando tuttavia nel miglior modo di raffrenarle. Gesù Cristo medesimo interrogato da Farisei sul libello del ripudio, disse loro (Matt. XIX. 8. Marc. X. 5 6.)

« A motivo della durezza del vostro cuore permise a
« voi Mosè di ripudiare le vostre mogli: per altro da
» principio non fu così. » E questa è la *spugna*, ad usare
delle espressioni del Montesquieu (Spirito delle leggi
L. XIX c. XXI.), *di tutte le difficultà, che si ponno
fare sulla legge di Mosè.* Ma veggiamo ciò nulla ostante
per singola le succennate, e primamente la durezza dei
modi di usare dei vinti.

Dio così parla alto al suo popolo (Esodo XXIII 23.
24. 32 33. Traduzione del Martini.) « Andrà innanzi
» a te il mio Angelo, e ti introdurrà nella terra de-
» gli Amorrei, e degli Etei, e dei Ferezzei, e de' Ca-
» nanei, e degli Evei, e de' Gebusei, i quali io ster-
» minerò. Tu non adorare i loro Dei . . . ma distrug-
» gili, e stritola le loro statue. Tu non farai alleanza
» con essi, nè co' loro Dei. Non abiteranno nella tua
» terra, perchè non ti inducano a peccare contro di
» me col servire agli Dei loro: la qual cosa sarebbe
» certamente per te occasione di rovina. » Vedi anche
Deut. XXXIII. 2. Perciò Mosè così comanda al popolo
(Deut. VII. 1. 2.) « Quando il Signore Dio tuo ti
» avrà introdotto nella terra, di cui entrerai in pos-
» sesso, e avrà disperse innanzi a te molte genti, l'E-
» teo, e il Gergeseo, e l' Amorreo, il Cananeo, e il
» Fereseo, e l' Eveo, e il Gebuseo, sette nazioni molto
» più numerose e possenti, che tu non sei: e quando
» il Signore Dio tuo le avrà date in tuo potere, le
» sterminerai intieramente: non farai con esse allean-
» za, nè userai con esse misericordia ». « Delle città
» di questi popoli (Deut. XX 16 17 18 giusta l' Ebreo,

» che il signore Dio tuo ti darà in eredità, tu non per-
» metterai, che veruno rimanga vivo; ma li metterai a
» fil di spada . . . come il Sigoore Dio tuo ti ha co-
» mandato; affinchè non vi s' insegniuo a fare tutte
» le abbominazioni, che eglino hanno praticate verso de'
» loro Dei, onde voi offendiate il Signore Dio vostro ».
Eccovi gli ordioamenti, sul di cui eseguimeoto suolsi
gridare sì alto, negando così a Dio in ultima analisi
il diritto della morte sopra di quelli che ool temooo,
come erano gli abitaoti della Cananitide. Conciossiachè
tale loro sterminio fu appunto comandato dal Si-
gnore in gastigo delle enormi e sozze iniquità, di cui
tutta era bruttata la faccia di quella terra. Ad argo-
mento di un tal vero avvertasi, come Dio (Gen. XV.
16) dica ad Abramo di voler differire a lui, e a' suoi
discendenti il possedimento di quella terra, perchè *non
erano ancora compiute le iniquità degli Amorrei.* Oltre
di che Dio voleva distrutte all'ultimo quelle genti, onde i
loro vizi non fossero incentivo, e laccio anche al suo po-
polo, e acciocchè elle non avessero un dì a sorgere contro
di lui, e a farselo suo schiavo ed a sterminarlo. *Hoc ge-
nus belli adversus Chananaeos*, dice il Rosenmüller
(Scholia in Deut. VII. 2.) « per quam durum fuit:
» sed ob idololatriae periculum ab iis metuendum, et per-
» fidiam eorum valde necessarium. *E alfine della contesa
così scrive il grande Agostino* (In Josue qu. 10). « Hoc
» genus belli sine dubitatione justum est quod Deus
» imperat, apud quem non est, iniquitas, et qui novit
» quod cuique fieri debeat, in quo exercitus non tam
» author belli, quam minister judicandus est, » Vedi

il libro della Sapienza a c. XII. Del resto vi ha di che sospettare, che se alcune di quelle città Cananee si fosse data per vinta, e suddita de' Giudei, e più se ne avesse abbracciato la Religione, mandandogli a ciò per tempo ambasciatori pria di venirne assediata, avrebbe trovato mercè, e in vece che venire sterminata, sarebbe stata fatta tributaria. Perciò i Gabaoniti (Giosuè XI. 2-27.) furono fatti servi de' Giudei a tagliar legne, e ad attigner acqua per la casa del Signore. Perciò stesso credo io, che i figli di Efraimo (Giosuè XVI 10.) non abbiano ucciso il Cananeo che abitava in Gezer, ma solamente fattolo tributario, e che Salomone (III dei Re IX. 20-21) si abbia fatti tributarii tutti quegli Amorrei, Etei, Ferezei, Evei, e Gebusei, che erano sopravissuti alla generale distruzione, e che gli Ebrei non aveano potuto sterminare. Di un tale mio avvisamento sembra essere buona prova eziandio il fatto di Raab (Giosuè II e VI.). Anzi a farcene certi narra Giosuè XI. 19. 20 che « Non vi fu città, » che si arrendesse a' figliuoli d' Israele, eccettuati gli » Evei abitatori di Gabaon: tutte le preser per forza. » *Dio lasciò*, che si indurassero i cuori loro, e facesser » guerra contro Israele, e *però* andassero in rovina, e » non meritassero alcuna pietà, e perissero come avea » ordinato Mosè ». Leggasi tuttavia per intero il c. XII del libro della Sapienza, e Du Clot *Bibbia difesa* T. 3. *Nota*. 6. sopra Giosuè. facc. 286. Brescia. Foresti e Cristiani 1821.

Tale era, Accademici, il codice ed il gius militare degli Ebrei risgnardo a Cananei. Lascio di dire del comandamento di esterminare gli Amaleciti (Esod XVI.

c. 14; Deut XXV. 17 18 19, e I dei Re XV.), degli Eseboniti (Num. XXI, e Deut. II.), e de' Madianiti (Num. XXXI.). Eglino aveano irritato Dio nel suo popolo, e però, si trassero in dosso della sua vendetta il proprio sterminio. Verrò invece a risguardare gli ordinamenti relativi alle città stranie ai confini della terra concessa in eredità al popolo Giudeo.

Dice Mosè (Deut. XX. 10-15.) « Allorchè ti ap-
» presserai ad espugnare una città (*per giusto motivo di*
» *guerra, come avvertono il Grozio e il De-Mais ne' loro com-*
» *menti*), le offerirai prima la pace: se l'accetterà, e ti
» aprirà le porte, tutto il popolo, che sarà dentro, sarà
» salvo, e sarà soggetto a te, e tuo tributario. Ma se
» non vorrà venire a patti, e comincierà ad agire ostil-
» mente, tu vi porrai l'assedio. E quando il Signore Dio
» tuo l'avrà data a te nelle mani, metterai (*per ti-*
» *more di ribellione, come avverte il Rosenmuller ne'*
» *scolii suoi*) a fil di spada tutti i maschi, che vi son
» dentro *1, lasciando le donne e i fanciulli e le be-
» stie, e tutte le altre cose, che sono in quella città.
» Tutta la preda la distribuirai ai soldati, e mangerai
» delle spoglie de' tuoi nemici donate a te dal Signore
» Dio tuo. Così farai verso tutte quelle città, le quali
» sono molto rimote da te, e non sono del numero di
» quelle, le quali tu sei per avere in tuo dominio »

---

*1 Giuseppe Ebreo (Antich. L IV. c 8 n. 42.) dice: » quando
« avrete vinto una città, ucciderete quelli, che vi stanno
« schierati di fronte (τοῦς, ἀντιταξαμένους), e gli altri
« serbateli, onde vi sieno tributarii.

Io non voglio negare, che la generosità ed una maggiore umanità non chieggano, che siano salvi della vita eziandio i difensori di una città presa d' assalto, quando abbiano deposte le armi. Ma un legislatore non può tutto comandare, e il guerriero, che sa di avere con giustizia di causa assalita una città, e che sa quanto di stenti, e di sangue gliene costi la presa, e che è caldo eziandio del furore della vendetta, è il meno capace di ogni altro di regolamenti dettati dall' umano sì, e generoso, ma lento, e posato, e freddo animo. E perciò assai fa il legislatore, se giugne a raffrenarne, e a temperarne alquanto lo sdegno e l' empito. Tal fece Mosè. Si raffronti di fatto il detto regolamento colle orribili crudeltà, che in occasione di assedio commetteano gli altri popoli tutti eziandio più ingentiliti: e vedrassi, quanto Mosè abbia ammansato la guerresca ferocia. Che non fecero i Greci nel sacco di Troia e nelle guerre del Peloponneso? gli Assirii nella presa di Tiro, e di Gerusalemme? Oco nella presa di Sidone? Alessandro in quella di Tebe, di Tiro, e di Gaza? i Persiani nelle irruzioni, che fecero nella Grecia? I Romani nell' Epiro, negli assedii di Corinto, di Numanzia, di Cartagine, e di Gerusalemme? Germanico coi borghi de' Marsi? e lo stesso Imperatore filosofo Gioliano con Dacira e Magnza Maica? Leggasi ancora quello, che dice all' uopo Platone (Politici L. I. a car. 465), e vedrassi, qual mansuetudine e temperanza vi sia relativamente nella legislazione mosaica. Mosè avea eziandio prescritto, con quale contegno dovesse il soldato Ebreo trattare le sue prigioniere di guerra, temperamento sconosciuto agli altri popoli, e alle altre legislazioni. « Se

» tu sarai andato, dice Mosè (Deut. XXI 10-13) a
» combattere contro de' tuoi nemici, e il Signore Dio
» tuo gli avrà dati nelle tue mani, e gli avrai fatti pri-
» gionieri, e vedendo nel numero de' prigionieri una
» bella donna, le porrai affetto, e bramerai di averla
» per moglie: tu la menerai a casa tua, ed ella si to-
» serà la chioma e si taglierà le unghie, e deporrà il ve-
» stito (di *pompa*), col quale fu presa, e standosi in
» casa tua piangerà il padre, e la madre sua (non
» dice *lo sposo*, e però non l'avea) per un mese, e
» di poi tu sarai suo marito, ed ella sarà tua moglie »
Maravigliosa legge! esclama Filone, da un canto, non che tollerare la licenza, che l' uso, e le legislazioni degli altri popoli non divietano, ella rattiene il soldato per trenta giorni, e mostrandoli in questo tramezzo la sua prigioniera senza abbellimento, e spoglia di tutti gli ornamenti, che avriano potuto accrescere lo splendore di sue attrattive, gli dà il tempo, e i modi di rattemperare la violenza della sua passione. D'altra parte ella vien mitigando umanamente il dolore della fanciulla schiava, la quale doveva essere desolata per non potersi maritare secondo il suo cuore. Nè era in quel frattempo, per quel che dice Filone, il Talmud Gerosolimitano, Giuseppe di Abrabenel, e il R. Beccai, permessa al militare vincitore alcuna famigliarità colla cattiva, pria di sposarla. Provvidde Mosè eziandio pel tempo dopo lo sposalizio. Perocchè soggiugnea « se in appresso non ti desse più
» nel genio, la rimanderai libera, e non potrai ven-
» derla per denaro, nè opprimerla con prepotenza, per
» chè tu la umiliasti ».

A chiusa delle nostre osservazioni apologetiche sul *gius* militare di Mosè, vuolsi dire alcuna cosa del voto *dell' anatema* (חרם), per cui le città, le famiglie, o le persone veniano senza remissione dannate ad essere soppiantate, distrutte, o morte. (Vedi *Num.* XVII. 14 Levit. XXVII 28-29 ; e Gios. VIII). Avvertasi perciò, che il voto dell' anatema, onde fosse legittimo, dovea mai sempre venire ordinato dal Signore. Così per comando del Signore, sacre erano all' anatema le città dei Cananei, che prima non avessero chiesto mercè del modo, che dissimo di sopra, e così lo furono gli Amaleciti (Es. XVII. 14 ; Deut XXV. 17 18 19; e I. de' Re XV.); e non altramenti per cenno di Dio (Gios. VII.): fu dannato all' anatema Acan, e la sua Casa; e il doveano esser pure coloro, che mosso avessero (Deut. XIII. 12-16.) altrui alla idolatria. Che se Israele, come è narrato nei Numeri XXI. 2-3, fa da se voto di anatema sopra il Cananeo, così adopera, perchè già sapea delle intenzioni di Dio su quel popolo riprovato, e oltre ciò lo eseguisce solamente dopo l' approvazione del Signore.

Nè qui ci si opponga il voto di Gefte narratoci nel libro de' Giudici XI. 32, Conciossiachè o Gefte per inconsideratezza fece un voto reo al cospetto degli uomini, e di Dio, e più reamente per uno zelo non giusta la scienza eseguillo, o il fece eseguire da non so quale ignorante e inumano tra sacerdoti, ovvero il testo Ebreo va inteso così : « e disse Gefte: se darai, » o Signore, nelle mie mani i figli di Ammone, o *ti consacrerò*, *o ti offrirò in olocausto* ; ovvero e *ti consacrerò e ti offerirò in obblazione*, che, che uscirà dalle

» porte della mia casa incontro a me, quando ne tor-
» nerò in pace ». Per tal modo la figlia di Gefte fu solamente consecrata al Signore della guisa, che lo fu Samuele da Anna: e perciò s' io non fallisco, potea venire eziandio redenta giusta i regolamenti posti pei voti nel Levitico XXVII. Veggasi su di un tal fatto una apposita dissertazione del Baver, lo Sehudt, il Duclot (Bibbia difesa) e il Bergier (Diz. art. Jefte). A tale proposito a me pare, doversi tradurre così dall' originale il v. 28 del c. XXVII. del Levitico. Ogni *anatema*, che un tale consacrerà al Signore, *eccettuate* le cose tutte che sono sue, siano uomini (servi o schiavi), siano ani-
» mali, siano campi, non sarà venduto nè redento:
» ma sacro sarà assolutamente al Signore. Ogni anatema
» consecrato al Signore sarà ucciso ». E però qui si parla del voto di anatema fatto a carico de' popoli nemici a se e al Signore, come erano i Cananei, pei quali quand' erano presi non ci avea redenzione. E però a carico de' proprii fratelli non si potea proferire voto di anatema, fuorchè per un particolare comandamento di Dio come avvenne con Acan. V. Bergier (Diz. art. anatema), e Du Clot. (Bibbia difesa, nota V. sul Levitico.)

Ma là moviam le difese, dove altissimo sorge il lamento. La libertà, il primo e il più santo dei diritti offesa abbastanza, dicesi, disonora la legislazion di Mosè del modo, che tutte quelle degli altri codici antichi. All' uopo voi conoscete quanto snaturata e trasumanata fosse la schiavitù presso degli altri popoli antichi. Or udirete invece, come cerchi Mosè di addolcirne almeno le catene, se affatto non le può sciorre. Nel Levitico XXV. 44-46 leggesi veramente così. « Schiavi e schiave

» avrete voi di quelle nazioni, che vi stanno attorno, » e de' forestieri, che vengon tra voi, o che siano stati » generati da questi nel vostro paese, questi terrete » per ischiavi. E li lascerete per diritto d' eredità a' » vostri posteri, e saran vostri in eterno ». A tacere però, che il falso Gionatane (Targum Esodo XXI. L. Walton Poligl. T. IV.) vuole, che anche questi schiavi stranieri venissero messi in libertà dagli Ebrei almeno all' anno del giubileo, giusta la legge del Lev. XXV. 10., a tacere dissi di ciò, con quale riserbo non doveano gli Ebrei usare degli schiavi, rammentando mai sempre loro il Signore (Deut. X, 19; XVII.), com' eglino pure aveano servito in Egitto? oltrecchè eranvi appositi castighi pei duri trattamenti loro usati. » Chi » batterà, si dice nell' Esodo XXI 20 21. 26. 27, lo » schiavo e la schiava col bastone talmente, che muo- » jano tralle sue mani, sarà reo di delitto (*ovvero* » *sarà punito secondo la sentenza dei giudici, o giusta* » *certuni sarà reo di morte.*). Ma se sopravvivono un » giorno o due, egli non sarà soggetto a pena (o alla » pena, forse, della morte), perchè è roba sua . . . » Se uno ferirà il suo schiavo, o la sua schiava in » un occhio, e li farà loschi, darà loro la libertà » per ragione dell' occhio, che ha loro cavato. E se an- » corà romperà un dente allo schiavo, o alla schiava, » darà loro parimenti la libertà ». Volle di più il Signore, che anche gli schiavi cessassero dal lavoro (Es. XX 10: Levit. XXIII.) in tutti quei dì, che sacri erano pelli Giudei al riposo, ed alla Religione. Eglino ancora doveano (Deut. XVI 10-15.) quasi fratelli partecipare alle allegrezze, ed ai banchetti delle grandi

solennità della Pentecoste, e dei tabernacoli. Aveano diritto (Lev. XXV. 6) alla raccolta dei frutti, che spontaneamente davano i campi l' anno sabatico ossia settimo. Così Mosè adoperò in rendere come che sia mite la triste ventura de' servi stranieri, cui possedeano gli Ebrei, mentre, ahi lagrimevole istoria! presso le altre nazioni tutta la condizione degli schiavi non era in nulla inferiore a quella delle bestie più vili, o delle fiere in catene. Il confesso, l' umana natura, l' umana libertà, che non si può unqua nè comperare nè vendere, chiedea tuttavia più. Ma Mosè non potea far tutto; che nol voleano i tempi e le circostanze. Popolo era il Giudeo d' incirconcisa cervice e di duro cuore, e vivea di mezzo a popoli sì snaturati e corrotti, che il volerlo assolutamente con una esterna legislazione perfetto, era un farlo vieppiù ribelle e prevaricatore. E ne è altissima prova la di lui storia, che è per la maggior parte intessuta dei racconti de' suoi peccati e delle sue cadute continue intanto che pur lo reggeva visibilmente colla sua mano il Signore. Serbato era a Gesù Cristo il fare colla legge della sua grazia di tutto il mondo una sola famiglia sotto un solo padre, e governata dal solo vincolo dell' amore, cangiando in tal guisa la terra in un Paradiso. Per tal modo gli uomini ponno pesare il prezzo e la sublimità della sua missione, della sua dottrina, e della sua grazia.

Ma tornando a Mosè veggiamo, come ei volesse presso gli Ebrei assai più, che la servitù degli stranieri, sofferibile quella degli Ebrei medesimi. Conciossiachè era ordinato (Esod. XXI. 2; Lev. XXV. 39; e Deut XV. 12.), che uomo o donna si fosse lo schiavo Ebreo ve-

nisse trattato qual mercenario, non già quale schiavo, e che all' anno sabbatico *1 venisse messo in libertà senza alcun pagamento, e anzi con larghi doni di armenti, e di biade. Che se il servo Ebreo quando così avea venduto l' opera sua (Esodo XXI. 3.), ed era entrato a servire, avea moglie e figliuoli, e moglie e figliuoli doveano con lui partire all' anno sabbatico liberi e ricchi di doni. Se però dopo d' essersi fatto servo (Es. XXI 4.), avea avuto dal padrone in isposa qualche schiava straniera, e questa avea partorito figliuoli, egli solo potea partir libero, non con lui la moglie, e figliuoli; se non fosse per beneplacito del padrone.

Ma qui vuolsi pria di procedere ad altro vedere, come Mosè lasciasse peccare così i padroni contro il vincolo, e i diritti del matrimonio. Odasi perciò il Calmet, il quale (Comm. a questo luogo) dice il meglio fra tutti gli altri commentatori da me su di una tale difficoltà consultati. « Mihi videtur, *egli dice*, legis sensus esse, » Hebraeum servum, qui de heri sui manu nationis, » ac religionis diversae uxorem acceperit, quae idcirco » anni sabbatici privilegio nequit frui, quo indigenae » Hebreae tantum fruuntur, Hebraeum inquam servum » posse relinquere conjugem; et quemadmodum nullum » unquam inter ipsos matrimonium proprie dictum ex» titerit, neque proprie matrimonii adesse solutionem. » Serviles nuptiae voluntate Domini servabantur. Inter » servum et ancillam, inquit Grotius, contubernium

*1 L' espressione *SZi* nel V 40 del c. XXV. del Levitico vuol essere intesa per tempo di *restituzione* o di *rivocazione*, chè tali erano e il settimo e il cinquantesimo anno. Vedi Giuseppe Ebreo L. IV. c. VIII. n. 28.

» dicitur, non matrimonium: nuptiarum foedera, ait S.
» Leo. (Epist. ad Rustic. XIII.) inter ingenuos sunt
» legitima, et inter aequales. Aliud est uxor, aliud
» concubina, sicut aliud ancilla, aliud libera. Dubium
» non est, mulierem non pertinere ad matrimonium,
» in qua non docetur nuptiale fuisse mysterium. » Se così
lo era, come dice con apparenza di vero il Calmet, è
uopo credere, o che questa tale schiava straniera sposata
dal servo Ebreo si fosse fatta nel tempo della schiavitù
Ebrea di Religione, ovvero che lecito fosse al servo
Ebreo negli anni di sua servitù aversi a moglie una
donna di strania Religione *1. Ma torniamo là d' onde
per necessità abbiamo deviato. Manomesso adunque doveva
essere all' anno sabbatico il servo Ebreo, non così
la donna straniera, che gli era stata data in moglie dal
suo padrone, nè i figli avuti da essa; il mantenimento,
ed educazione de' quali però restava a carico del padrone
medesimo. Che se all' anno sabatico rincresceva
a un tal servo l' andarne libero (Esod. XXI. 5. 6, e
Deut. XV. 17, 18) e dicea: io voglio del bene al mio
padrone, alla moglie, e ai figliuoli: *2 io non voglio
partire: in tal caso gli venia forato l' orecchio con una
lesina in segno di servitu o perpetua, o fino all' anno
del giubileo quinquagesimo, come vogliono S. Girolamo

*1 *Se il tuo servo Ebreo dirà: io non voglio andarmene libero: perchè vuol bene a te, e alla tua casa e conosce di star bene con te ecc*, leggasi nel Deut. XV. 16 Qui non si adduce il motivo dell' affezione alla moglie, e ai figli; e però è chiaro, che talvolta riuscia a certuno degli Ebrei più cara la servitù della libertà.

*2 Cosa altramenti vietata. *Esod:* XXXIV. 15 16; e I. *Esod.* IX. 1. e Lib. II. c. XIII. 23.

(Comm. in Epist. ad Gal. c. I.) S. Isidoro (L. II. Epist. LXXXV.) e il Druzio, il Fagio, il Grozio, il Munster, il Clacio, il Vatablo, il Tirino, il Calmet ecc: giusta quello che si legge nel Levit. (XXV. 10.) e in Giuseppe Ebreo (L. IV. c. VIII. n. 28). Tale, quale io ve la venni descrivendo, onoratissimi chierici, era giusta la legge Mosaica la servitù, di cui talvolta gli Ebrei aggravavano i loro fratelli; e certamente questi non avranno fatto per se que'lamenti, che fanno in tal fatto per causa loro contro Mosè alcuni intemperanti scrittori.

Ma quello, dicesi, che infatto di servitù più disonora Mosè, è il permettere a' genitori di vendere a serve le proprie figliuole, quasi eglino ne fossero i signori, e non più presto solamente gli educatori, e le guide. Onde però sapere, se vi abbia tutto il diritto a sì gran lagno, ascoltiamo lo statuto mosaico. » Se uno vende, dice Mösè giusta l' originale (Es. » XXI. 7-11.), la propria figliuola, ella non uscirà, come » sogliono uscire le schiave «. Così Mosè tollerando, non già approvando un sì fatto costume, come è chiaro dalle prime espressioni, si adopera in alleviare per quanto può la sventura di questa figliuola prescrivendo, che non sia trattata come una schiava. Poi seguita dicendo all' uopo: « Se il padrone la avesse a sposare, e poi » trovarla disagradevole a' suoi occhi, ei la licenzierà, » e' non avrà diritto di venderla ad altra gente, aven- » dola disprezzata. Se invece l' avrà data in isposa al » suo figliuolo la tratterà come un' altra fanciulla. Se a » questo avrà data poi altra sposa, non gli verrà tuttavia » negato l' alimento, il vestito, e il debito matrimoniale. » Che se una di queste tre cose gli avesse a mancare, ella » se n' anderà *gratis* senza pagamento di prezzo ». Dai

quali regolamenti pare si possa argomentare, che Mosè parli di uno, che vende la figliuola colla promessa o almen presunzione, che il padrone o il di lui figliuolo la sposi in qualità di moglie almen secondaria. Oltre ciò una tal vendita o collocamento di una figliuola per le triste circostanze e miseria in cui poteasi trovare un padre, non sarà sempre riuscita a lei così dolorosa, come potrebbesi immaginare.

Riguardo alle varie maniere di servitù permesse o tollerate da Mosè, sarebbe tuttavia da parlare del voto, o dedicazione, cui un padre potea fare di un figlio, o di una figlia al Tempio del Signore. Ma avviso per lo migliore il tacermene, essendochè ogni assennato uomo può vedere di per se rischiarato un tal punto leggendo nel Levitico (XXVII. 1-8) come facile fosse il riscatto de' figli consecrati al Tempio col dare cioè i padri pei figli, o i figli stessi per se in cambio una tennissima somma, e più considerando, che per un tal voto non perdeano già i figli il diritto alla paterna eredità, nè veniano dannati ad una involontaria verginità, nè meno ad alcuna austerità di vita.

Più presto vuolsi dire alcuna cosa a buona intelligenza e difesa della legge, che pare faccia autorevole di troppo l' accusa de' padri contro de' figli. Udite però la legge. » Se un uomo, ella dice (Deut. XXI. 18-21), avrà » generato un figlio contumace, e protervo, che non » ascolta i comandi del padre o della madre, e ga- » stigato dispettosamente ricusa di obbedire; lo pren- » deranno, e lo condurranno davanti a' seniori della » Città, alla porta dove si tien ragione, diranno loro: » Questo nostro figliuolo è protervo e contumace, si fa

» beffe delle nostre ammonizioni, non pensa ad altro
» che a bagordi, dissolutezze e conviti: allora il po-
» polo della città lo lapiderà, ed ei morrà, affinchè
» sia tolta di mezzo a voi l' iniquità, e tutto Israele
» udendo ciò sia in timore ». Udiste il regolamento.
Ben è naturale però, che il figlio avrà potuto fare sue
discolpe, e che i genitori avranno dovuto provare le
proprie accuse, onde non si avesse a temere, che non
giustizia o difesa, ma più presto livore li conducesse al
dolóroso passo: a tal uopo e i genitori, e 'l figlio do-
veano recarsi dinnanzi a giudici: e perciò il gastigo non
venia dato da' giudici senza esame di causa. Oltrecciò
seguendo Teodoreto (Quest. XX. sul Deut.), così fa
avvertire il Calmet: « recepit Moyses, ut parens uterque
» filium suum coram Judicibus statuant. Alteruter eorum
» seorsim poterat fortasse insano animi affectu excaeca-
» ri: sed fieri nequaquam posse videtur, ut uterque
» ad filium perdendum conjurent ». Risguardo poi alla
severa pena, con cui veniano presso gli Ebrei gastigati
i figli ribelli a' voleri de' genitori, e perduti nel lezzo
delle iniquità, così scrive il Rosenmiiller (Schol. in
Deut. XXI. 20). « Duram hanc legem necessariam fa-
» ciebat defectus carcerum illis temporibus apud Israe-
» litas, et contentiosae ebrietatis gravior noxa in calidis
» illis regionibus. Confer Michaelis » (Jus Mos P. VI
§. 294). Veniamo alla legge del Levirato, ossia del
matrimonio del cognato colla cognata. E qui pure de-
scriviamo primamente il mosaico ordinamento. « Quando
» due fratelli staranno insieme, e uno di essi sarà
» morto senza figliuoli, la moglie del defunto non si
» mariterà ad un estraneo: ma la prenderà l'altro fra-

» tello *1, il quale darà discendenza al fratello morto.
» E al primo figliuolo, che avrà da lei, darà il
» nome di quello, affinchè il nome di lui non si
» estingua in Israele. *2, (*cioè non sia cancellato*
» *dalle tavole genealogiche*). Ma se quegli non vorrà
» sposar la moglie del fratello, che debbe essere sua
» in vigore della legge, andrà la donna alla porta della
» città, e interpellerà i seniori, e dirà: non vuole il
» fratello del mio marito far rivivere il nome del suo
» fratello in Israele, nè prendermi in moglie; e tosto
» lo faranno cittare e lo interrogheranno. Se risponderà:
» non voglio sposarla: si appresserà a lui la donna
» alla presenza de' seniori, e gli leverà dal piede la
» scarpa, e gli sputerà in faccia, e dirà: così sia fatto
» a colui, che non vuole mantenere la casa di suo fra-
» tello. E la casa di lui sarà chiamata in Israele la casa
» dello scalzato ». Tale è il così detto *jus* del Levirato,
cui il Duhalde (description de la Chine, et de la Tar-
tarie Chinoise T. IV. p. 48.) ci addita eziandio tra i
Mongoli, il Michaelis tra i Fenicii. (jus Levirat. expli-

*1 Dalla storia di Rut. (III. IV.) si scorge che, per uso un tale diritto o peso non si estendea solamente al fratello del defunto, ma anche a' parenti rimoti, mancando quello.

*2 Dalla storia di Rut (Martini) si vede, che non era necessario, che questo figliuolo portasse il nome proprio del marito della donna: bastava ch' ei portasse il nome di figliuolo di quello; onde il primo figliuolo di Booz e di Rut fu chiamato *Obed;* ma era conosciuto, e tenuto per figliuolo ed erede di Maalon, che era stato il primo marito di essa Rut.

» contumeliae praebere, iracundaeque foeminae convi-
» cia audire tacitum; at ubi causa non latet, sciunt-
» que omnes, hunc, maledictis lacerari, quia foemina con-
» jugio expetitus eam spreverat, non nimis nos pude-
» bit publicae objurgationis atque habebitur etiam ho-
» norificum quodammodo mulierem non mediocriter
» irasci. Mallem certe, si ex meo sensu licet alios judi-
» care, hanc subire blandissimam contumeliam, quam
» publice mihi gratias a muliere exultante agi, quod
» eam conjugem habere, cum possem, noluerim. Altera
» poena nomen nudipedis. Cum enim more antiquo cal-
» ceum in judicio exsuisset viduae, quo significabatur he-
» reditate se fraterna cedere (Ruth IV. 7.), licebat
» ex illo die omnibus, qui vellent nudipedem, eum ap-
» pellare . . . . Ignominiosum et hoc nomen: at ubi
» novam accipit significationem, viri conjugio expetiti
» illudque recusantis, non deerunt et juvenes, et viri,
» qui ultro etiam affectent, malintque concoctores au-
» dire, quam narrari repulsas se tulisse ». Del resto
le ragioni di una tal legge poteano essere eziandio la
conservazione delle famiglie, e la distinzione delle stesse
famiglie, e delle tribù, e anche delle possessioni; di-
stinzione d' importanza per gli Ebrei; e oltrecciò il sov-
venimento della vedova. Il Michaelis aggiunge tuttavia,
che un tale jus poteva essere fondato sull' opinione, per
cui si credesse, che nelle tavole genealogiche venisse il
proprio nome altamente onorato e fatto immortale.

Seguiamo colle nostre disamine e apologie. Si suol
condannare Mosè, perchè tollera, che colui, il quale ab-
bia per caso, e involontariamente ammazzato un tale,
sia impunemente ucciso, se vien trovato fuori della città

di rifugio. (Vedi Deut. XIX e Giosuè XX.). Ma ben è chiaro, che Mosè fu in ciò così tollerante, perchè vide non potersi raffrenare e reprimere l' impeto e la vendetta de' parenti irritati alla uccisione di un loro congiunto, fuorchè col destinare all' uopo delle città di rifugio per le varie tribù, a cui tostamente dovesse fuggir l' uccisore, e rattenervisi sino alla morte del sommo Sacerdote; caso venisse da' giudici riconosciuto veramente innocente. Frattanto il dolore e l' ira calmavansi, e si estinguea la sete della vendetta. Per tal modo colle città di rifugio Mosè riuscì ad impedire una vendetta, che indarno avrebbe divietato altramenti. Saggio il legislatore, che sa prevenire e il male, e il delitto, non solamente punirlo. (Vedi Zola T. I a car. 108 109 110).

Mosè è accusato ancora di fiera intolleranza religiosa a danno della libertà, che sovrana è detta d'ogni governo. Voi vi vedete, però, se queste grida vegnano alzate da' veri filosofi, ovvero più presto da coloro, che troppo indegnamente ne portano il santo nome. Conciossiacchè l' intolleranza mosaica primamente non andava al di là dei confini della Palestina, e in secondo luogo risguardava solamente gli esterni e pubblici atti d' irreligione, e d' incredulità. Dannata però ne era e gastigata severamente in un Ebreo l' idolatria, l' ateismo palese, la bestemmia, la superstizione, il disprezzo insolente della Religione, e delle sue leggi. Vorrassi egli condannare un popolo, che cerca di mantenersi fedele al suo Dio nella purità della sua legge, e di servarsi continua la protezione della sua mano, d'onde sa d'essergli piovuti mai sempre, e piovergli tuttavia i

prodigii, e le grazie, semprecchè sia fedele alla sua leggè, e al contrario gastighi desolatori, se da lei si allontani? del resto gli Ebrei non negavano acqua e fuoco agli stranieri, che avessero a passare tra' loro confini; pregavano pei re stranieri; eziandio idolatri; ammetteano ogni persona di strania terra nel primo recinto del tempio ad offerire olocausti al Dio d' Israele: non rifuggivano di strignere domandate alleanze ecc. Ma forse il delitto di cui viene accusato Mose, e la sua legislazione, è di non aver permesso al suo popolo a migliaia, e sempre varianti, e a capriccio, come l' errore, le religioni, ed i culti, quasi non fosse una la verità, e uno Iddio; e 'l non avere tollerato e permesso eziandio, che il suo popolo vivesse a suo grado senza religione, quasi Dio, principio e fine di ogni essere, nulla si curi dei loro omaggi o dispregi!!!

Potrebbe venire eziandio da certuni accusato Mosè di avere taciuto quasi affatto del commercio, di quell' arte benefica, che ci porta da lontani lidi le dovizie, e i prodotti manchevoli. Ma il considerare, come i Tirii, e i Sidoni, ossia gli abitatori delle coste della Fenicia poteano essere a quel tempo, come sono stati dappoi, i signori del commercio del mare, e gli Arabi di quel della terra, e però impedire agli Ebrei di addivenire rinomatissimi commercianti; l' osservare, che la fonte universale e perenne delle dovizie di uno Stato è l' agricoltura e la pastorizia; che di mezzo loro conservasi più agevolmente illibata la semplicità dei costumi, e il popolo vi diviene numeroso e robusto; che al contrario col commercio straniero, spezialmente se, come di quel tempo, sieno gli altri i popoli dati all' idolatria, e ad

ogni vizio, ne va in breve offesa, indebolita e viziata la religione, e l' amor della patria; e che infine il commercio forastiero, la moltiplicità delle arti, la ridondanza dell' argento, e dell' oro, che è l' oggetto, il grido e la smania de' moderni politici, non dee poi meritarsi grande considerazione in uno stato di agricoltori, varrà a scusare abbastanza il legislatore de' Giudei, per non avere istruito e infervorato nell' arte del commercio il suo popolo. Del resto Mosè non glie lo divietò, anzi col farlo ricco di vettovaglie e di infinite frutta e di armenti, e lasciando libere, e senza dazio d' uscita o di entrata le merci, e col prescrivere ogni buono uffizio verso dello straniero, ve lo rese attissimo. Salomone non tenne egli di fatto il più lontano e ubertoso commercio, facendo salpare le navi da Elat e Asiongaber?

Ma udite una legge di Mosè circa al commercio ed a' suoi mezzi, che vuol pure essere da noi disaminata e difesa. « Non impresterai (Deut. XXIII. 19 20.) » ad usura nè denaro, nè grano, nè qual si sia altra » cosa al tuo fratello. Ma allo straniero. Al tuo fra» tello poi impresterai senza usura quello, che gli bi» sogna ». Ecco si dice posto lecito ad un Ebreo l' esigere dallo straniero il *lucrum ex mutuo ratione mutui*, tuttochè divietato l' adoperare così con un altro Ebreo. Chi però non sa vedere qui chiarissima la differenza fra due prestiti, mentre d' ordinario va soggetto a pericolo quello fatto allo straniero, non così quello offerto al concittadino e al conterrazzano. Oltrecciò quello stesso Signore del tutto, che diede agli Ebrei il diritto sulle sostanze degli Egiziani, non che sulle dovizie tutte, su tutti i possedimenti e sulla vita ancora

de' Cananei potea non altramenti concedere loro il frutto del prestito fatto allo straniero, che fuori dei convenevoli e noti titoli senza più non avrebbesi potuto esigere. Così avviso doversi sciogliere cotesta difficoltà io, che penso gridare troppo alto la ragione, il Vangelo, la tradizione, i Padri, i Concili, i Pontefici contro il proprio *lucrum ex mutuo ratione mutui*, e che tra le infinite altre cose indarno *manu nocturna versavi, versavi diurna* la celebre enciclica apposita del grande Pontefice Benedetto XIV; onde pur trovarvi salva-condotto da schifarne l'autorità: e però aspetto dal cielo uomo, che altramenti me la interpreti: e son uso dire a chi tuttavia si stia fermo contro di tale sentenza o deffinizione ricevuta nella Chiesa, doversi per lui fare un fascio e tutte gettare e purgare nel fuoco le encicliche pontificie, ovvero seguire oggimai anche la dichiarazione di questa.

Ma senza remora colà corriamo alla difesa, dove più forte è la pugna, e se là ancora ci riesce di vincere, avrà fine la guerra, grideremo senza più vittoria, e nostra saranne la palma. Mosè permise la poligamia e il divorzio: e questi due difetti bastano a viziare tutto il bello, ed il bene della sua legislazione. Tale è l'accusa, veggiamo, se abbiavi luogo a discolpa; e primamente diciamo della poligamia. All'uopo però avviso premettere alcune considerazioni.

Cousiderazione 1. Dio diede a principio all'uomo una sola donna a compagna o sposa; e così furono due in una sola carne. (Gen. II. 24; Matt. XIX. 5. Mar. X. 7. I. Cor VI. 16.)

2. La Monogamia di Adamo ed Eva riuscì a figura

della mistica monogamia di Gesù Cristo colla sua Chiesa (agli Efesii V. 32).

3.° Dio diede pure a' varii animali una sola compagna, ed eglino sieguono costantemente una tal legge nelle foreste, ed eziandio tra le nostre mura, se la necessità non li spinga a scostarsene, come avvertono i naturalisti. (Gen. VI. 19. 20) Ciò io avverto solamente, onde veggasi l' uniformità serbata dal Creatore.

4. Il novero de' maschi non differisce in mille, se non un non nulla da quel delle femmine; sicchè la poligamia suppone un vero furto, e una vera offesa de' comuni inviolabili diritti: e fatta universale, (locchè non avvenne mai), renderebbe lecita e necessaria una guerra universale intestina ed esteroa.

5. La poligamia, come de' Mongoli attesta il Sasmilchio (Goliche Ordung in den Veraenderungen des menschlichen Geschlects. T. I. p. 495), trae seco la poliandria.

6. Assai minor prole in confronto dà la poligamia, che la monogamia: e i fisici ne sanno il perchè. A noi basta il sapere, essere questo un fatto attestato non solamente dalla storia sacra, ma e' dalla profana, e dai censi delle varie nazioni: e però ella si oppone alla instituzione del matrimonio, il di cui primo fine è la propagazione dell' umana specie.

7. La poligamia mal si affà alla pace e alla concordia delle famiglie, sì rispetto alle mogli, che ai figli, e perciò vi lascia solamente l'amaro del matrimonio, ed è larghissima via ai divorzii ed agli abbandonamenti sorgenti infauste di innumerevoli mali.

8. La poligamia moltiplicando di troppo ad un pa-

dre la prole, ne fa insiememente difficile un convenevole mantenimento ed una buona educazione: e per tale effetto di leggieri rende alla società dannoso, e a Dio odiosissimo un vincolo dolce e necessarissimo.

9. A vitopero del primo poligamo, Tertulliano (De Exhort ad castit. c. V; De Monog. c. V.) « Numerus » matrimonii, *dicea*, a maledicto viro coepit. Primus » Lamech duabus maritatus, tres in unam carnem effe» cit. *S. Gerolamo* (*Cont. Jovinian*) Primus Lamech » sanguinarius et homicida, *scrivea*, unam carnem in » duas divisit uxores; fratricidium et bigamiam eadem » cataclysmi poena delevit. *Vedi anche* l' Epist. ad Age» ruch. XI. *e quella del* Salvian. IX, » e Papa Nicolò I. (Epist. ad Lothar. reg.) chiama per la bigamia adultero Lamech.

10. Adamo, Noè, e i suoi figli, Isaco, e Mosè stesso e altri più tra patriarchi ebbero una sola moglie nel tempo istesso.

Se l' insieme di queste considerazioni basti a farci credere contraria alla legge naturale la poligamia, al vostro senno ne lascio il giudizio. Io per me dirò, che se Abramo e Giacobbe ed altri santi Patriarchi furono poligami, è forza credere, che o l' ignoranza della legge naturale in tal fatto oscurata in certa guisa dall' uso generale, o più presto le circostanze in cui si trovavano, o la divina, permissione o consiglio abbiali mossi a ciò fare. Perocchè non mi so indurre a sciogliere il nodo della difficoltà, come lo scioglie S. Agostino (Cont. Faustum Manich. L. XXII c. 47.), quasi nulla ei contasse il detto fin qui a provare, che generalmente la è contro natura la poligamia.

Uditene le parole, alle quali io verrò intromettendo qualche osservazione. « Jam vero Jacob, *dice* » *Agostino*, quod pro ingenti crimine quatuor obiiciuntur uxores, generali praelocutione purgatur. » Quando enim mos erat (*se parlisi di cosa non* » *vietata dalla natura, o da altra legge, vedi lo stesso* » *S. Agostino* Confess: L. III. c. 7. n. 13.), crimen » non erat: et nunc propterea crimen est, quia mos » non est. Alia enim sunt peccata contra naturam, (*e* » *tra essi provammo aver luogo la poligamia*), alia contra mores, alia contra praecepta. Quae cum ita sint, » quid tandem criminis est, quod de pluribus simul » habitis uxoribus obiicitur sancto viro Jacob? (*io* » *nulla incolpo di essa Giacobbe*). Si naturam consulas, non lasciviendi, sed gignendi causa illis mulieribus utebatur. (*Ciò però come io provai, non è l'u-* » *nico inconveniente della poligamia, nè io ne feci pur* » *motto*). Si morem consulas, in illo tempore, atque in » illis terris hoc factitabatur. (*il costume non basta a* » *tacere la legge naturale:*) Si praeceptum consulas, » nullo prohibebatur » No, veramente da nissuna legge esterna, ma sì dalla interna e prima legge che è la naturale.

Qual v'ha dunque rifugio, dirà ognuno di noi, a scusare Mosè che non fece altissimo divieto di un tanto peccato; ma si bene, come apparisce da più luoghi de' quattro ultimi libri del Pentateuco, il permise, o almeno lo tollerò, e risguardo ai Re, cui prevedea poter essere un tempo assunti a reggere Israele, fu contento di prescrivere che (Deut. XVII 17.) *non avranno gran numero di mogli?* Il nodo di vero è gordiano: a sciogherlo però udite che dica per me il Zola (T. I a car.

96.): « Considerando lo spirito delle leggi di Mosè ben
» si può intendere, che se egli cedette e piegossi a
» tollerare la poligamia, cedette quasi suo malgrado sì
» per l' antichità e per l' universalità del costume,
» che pel carattere di un popolo rozzo ed indocile, e
» pel clima troppo ardente. E un saggio legislatore
» massime con un popolo duro non debbe urtare di fronte
» i più inveterati e i più cari pregiudizii; altramenti
» corre rischio di compromettere la sua legislazione. Ol-
» trecchè Mosè pose tal disciplina, che rendeva non
» poco incomoda la poligamia. Conciossiachè dopo
» aver detto (Esod. XXI 10.), che ad ognuna delle mo-
» gli indistintamente doveva il marito rendere il debi-
» to, stabilì che si dovesse per l' atto conjugale tenere
» impuro tutto un dì, e però lavare nell' acqua, e ter-
» gersi dalla legale impurezza »: Sicchè se un tale si avea
più mogli, eragli forza vivere nella impurità e tra le
lavande. Aggiungasi, poi che il male della poligamia ve-
nia da Mosè tolto in parte per certi regolamenti. Perocchè il popolo Ebreo dovea serbare in vita tutte le vergini
della città e paesi espugnati, eccetto però quelle de'
sette popoli Cananei (Num. XXXI. 15 18 35, Deut.
XX. 14.. XXI 10-14.), sicchè potevano averne mogli
a proprio soddisfacimento i poligami. Nè vi era pericolo, che la poligamia turbasse della guisa, che fra
gli altri popoli, l' ordine domestico fra gli Ebrei: avvegnacchè il diritto di sussistenza, e il dover conjugale
era assicurato a tutte le donne, ed eccettuata non ne era
nemmeno la schiava (Esod. XXI. 10.), ed al padre era
divietata ogni disordinata preferenza nel distribuire l'eredità a' figliuoli delle varie donne. Deut. XXI. 15. 16.

17). Eccovi quanto vi so dire a discolpa e a difesa di Mosè riguardo all' avere tollerata la poligamia, io che avviso essere ella dannata dal gius naturale *1, e che da chi altramenti la pensa udirei volontieri assai buone prove e migliori, di quelle abbia lette fin ora ne' varii autori, ch' ebbi alle mani. Aspettando però chi si alzi a farmi soddisfatto di una sì calda brama, verrò frattanto a scolpare Mosè dello avere tollerato il divorzio.

Sentiamo giusta l' usato lo statuto mosaico (Deut. XXIV. I.) « Se un uomo prende moglie, e la tien seco, ma ella non è amata da lui, perchè ha trovato in » lei עֶרְוַת דָּבָר, scriverà un libello di ripudio, e porrallo in mano a lei, e la manderà via di casa sua ». A intendimento delle due parole dell' originale, che io ho lette, tal quale vuolsi avvertire, che l' adulterio non già col libello del ripudio, ma sì colla morte doveasi punire (Deut: XXII 22): e però non si debbe per quelle voci intendere un tale peccato come pretendeva Sammajo e i suoi discepoli (Misna tratt. Gittin). Oltre ciò è da considerare, che la esteriore disavvenenza o qualche leggiero disgusto non potean essere certamente all'animo di Mosè sufficiente motivo da tollerare un divorzio, e però non doversi credere, che tanto vogliano dire quelle due voci, come pretendeva Tlel (Misna *ivi*) Filone (delle leggi speciali C. VI. VII.) e Gioseffo (Antich. L. IV.

*1 Non parlo di un gius naturale, che dicesi eterno e immutabile in ogni possibile ordine di natura, ma sì di un gius relativo alla natura delle cose del mondo nostro presente, da cui però Dio può sciogliere chi gli piaccia.

c. 8.) Per la qual cosa per quelle due parole דבר ערות vuolsi intendere col Rosenmüller (Scholia) QUIDQUID FOEDUM EST, *ut ob id merito displiceat uxor marito, sive sint mali mores ut pertinacia, inobedientia, dicacitas, furta; sive corporis defectus qui antea latuerint.* Così il non essere trovata vergine (Deut. XXI.), come poteva aver attestato la donna, l' essere sospetta di adulterio, che però non si potesse con tutte le prove giuridiche accertare, nè però si volesse a ciò far uso delle acque così dette della prova (Num. V.), poteva agevolmente essere tenuto buon motivo pel libello del ripudio. L' uso poi e la tradizione avranno certamente definito e limitato il senso di quelle voci assai meglio di quello non possano fare i dotti solamente con qualche smorta, e imperfetta intelligenza della lingua ebraica. Avvertasi poi che Mosè ordinando di scrivere il libello del ripudio fece sì, che il marito potesse dar luogo frattanto alla riflessione, e meglio, e con freddezza pesare il suo divisamento.

Divietò poi Mosè (Deut. XXIV. 2. 3. 4) di prendere tuttavia in isposa la donna già ripudiata, onde togliere ogni pretesto d' infame commercio. Del resto la donna ripudiata in un paese di poligami, come la Giudea, non doveva riuscire così abbietta, come sarebbe stata tra monogami. Aggiungasi, che il costume della poligamia rendea forse meno disopportuna, o meno dannosa la tolleranza del divorzio. Così in fatto le mogli, oltre i principii di Religione che le tenevano unite, e fedeli ai loro mariti, per timore eziandio del divorzio doveano cercare tutte le maniere di piacer loro, tenerseli concordi e amorevoli, e cessare le gelosie, gli odii,

e le rivalità, che altramenti avrebbono fomentato. Da ultimo Mosè, come ho già detto e ridetto le mille volte, non ha sempre potuto fare ciò, che avrebbe voluto. Perciocchè « era l' Ebreo (Zola T. I a car. 99) un
» popolo rozzo, e per la lunga sua schiavitù in Egitto
» imbarbarito e attaccato oltremodo alle acquistate co-
» stumanze, massime a quelle che gli erano più care e
» piacevoli. L'uso degli Egizii, e dei Fenicii, e dei
» Babilonesi, in una parola di tutte le nazioni d'allora
» era a Mosè un forte ostacolo per abolire il divorzio,
» sopra tutto dopo avere di già riformato varie altre
» consuetudini egualmente agli Ebrei care. Un accorto
» legislatore non sempre può dettar leggi le più perfet-
» te, ma dee talvolta cedere alle circostanze. Lo notò
» di già Gesù Cristo (Matt. V. 31 32. XIX. 1-9,
» Marc. X. 1-12; Luca XVI. 18.), quando rispose
» a' Farisei, i quali lo interrogavano, se era lecito di
» dismettere la propria moglie, e non incolpò già egli
» Mosè, nè la sua legge, che lo permettea, ma bensì
» la durezza degli Ebrei, che ne fu la cagione, per
» cui Mosè cedendovi chiama gli Ebrei (Gen III.)
» alla primitiva instituzione del matrimonio, come Gesù
» Cristo a quella richiamava i Farisei, e sebbene non
» la proponga loro per legge, mostra però loro la ve-
» rità della sua prima origine ». Così S. Girolamo ne'
suoi commenti sopra S. Matteo XIX. 8. dice, che
» Moyses, quum videret propter desiderium secundarum
» conjugum, quae vel ditiores, vel juniores, vel pulchrio-
» res essent, primas uxores interfici, aut malam vitam
» ducere, maluit indulgere discordiam, quam odia et
» homicidia perseverare. Simulque considera quod non

» dixit: propter duritiam cordis vestri permisit vobis
» Deus, sed Moyses, ut juxta Apostolum (I. Cor. 7.)
» consilium sit hominis, non imperium Dei ». E qui
dò finimento alla mia apologia. Così ella siavi riuscita
tale da togliere dalla legislazione de' Giudei quelle macchie o colpe, cui ci è forza vedere in quelle degli altri popoli, e da farvi però venerare in essa quell' altissimo lume, da cui Mosè irraggiata la mente, non che
la fronte, dettolla al suo popolo. Del resto si canti per
noi eterna laude a Gesù, che lume del lume dell'
Eterno Padre a noi recò dal Cielo e scrisse non già sulle
pietre, o sulle scorze d' alberi, o sui papiri, ma ne'
cuori nostri una legge, che sofferire non sa difetti di
persone o di popoli, come il dovette alcuna fiata la
Mosaica, e che tolse ogni distiuzione di greco o di barbaro, di gentile o di Ebreo, e di tutto il mondo seppe
fare una sola città senza mura: sia laude, dissi, ed
osanna eterno al celeste e divino legislatore Gesù, di
cui non era che lume riflesso quello, che splendeva sulle
tempia a Mosè, a lui cui Mose stesso in sua profezia
(Deut. XVIII. 15. All. A §. III. 22) per sommo Profeta, Duce, e legislatore quindici secoli innanzi salutò
e venerò.

TORINO 1824. *Con permissione.*

ERRATA	CORRIGE
Pag.	
20 verso Sloti	verso gli Iloti
23 se cauto	secanto
25 maturate	snaturate
27 vi s'iosegoino	vi iosegoioo
» E al fioe della . . .	E a fioe della
29 degli esebooiti . . .	gli Eseboniti
» de' Madianiti	e i Madianiti
» il De Mais	il De Muis
30 Maguza Maica	Majoza Malca
36 L'espressione 5Z*i* nel .	יבל (jobel) nel
38 il Druzio	il Drosio
» il Maoster, il Clacio .	il Monster, il Clario
40 recepit Moyses . . .	praecepit Moyses
41 cittare	citare
42 gelohrter Maeanoer . .	gelehrter Mänoer
48 Sasmilchio Cuoliche Ordnong indeo Veraude-rungen	Susmilchio göttliche Ordnung io den Veränderungen